



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Sportello Unico Attività Produttive



### Circolare regionale 21 marzo 2011 n. 3

(B.U.R.L. n. 12 del 22/03/2011)

stralcio

#### Applicazione della SCIA alle attività commerciali

- apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/98 (per il Comune di Bollate quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.)
- avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni
- avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
- avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
- avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori
- apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall'articolo 68, comma 4, della L.R. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell'ordine; nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili)
- avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA (modulistica regionale) per le seguenti attività commerciali:

- avvio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari
- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 8 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare
- avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 9 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare
- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell'ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Sportello Unico Attività Produttive



### Applicazione della SCIA ad attività del settore turismo

- avvio di attività alberghiera
- avvio di attività ricettive all'aria aperta
- avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all'art. 24 della L.R. n. 15/2007 e che per l'avvio di nuove attività ricettive all'aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 57 della L.R. citata.

Si segnala, infine, che l'avvio delle attività di agenzia viaggi resta soggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 82 della l.r. 15/2007.